

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA***

*Approvato con deliberazione CC. n. 18 del 26/04/2012,
modificato con deliberazione CC. n. 38 del 28/09/2012*

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Vedano al Lambro (prov. di Monza e Brianza) dell'Imposta Municipale Propria (d'ora in poi "IMP") istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – DETRAZIONI

4. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita a tale destinazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro. Anche la detrazione di 50,00 euro di cui al presente comma è suddivisa tra i soggetti passivi per i quali l'immobile è destinato ad abitazione principale. Essa spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento, con approssimazione al mese secondo la regola indicata al successivo comma 3.
6. L'estensione temporale dell'ulteriore beneficio della detrazione per i figli si calcola nel seguente modo:
 - Nel caso di nascita di un figlio nel corso dell'anno, per computare un mese occorre che la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni: se la nascita avviene tra l'1 ed il 15 del mese inclusi, tale mese deve essere computato nel calcolo della maggiorazione; se invece la nascita avviene tra il 16 ed il 31 inclusi, tale mese non si può computare.
 - Nel caso di compimento del 26° anno di età nel corso dell'anno di imposizione, per poter computare il mese nel calcolo della maggiorazione occorre che l'evento si verifichi dal 15° giorno in poi: se il figlio compie i 26 anni tra l'1 ed il 14 del mese inclusi, la maggiorazione non spetta per tale mese; se il figlio compie i 26 anni tra il 15 ed il 31 del mese inclusi, allora la maggiorazione spetta anche per tale mese (il riferimento al 15 del mese vale per tutti i mesi, indipendentemente dal numero di giorni da cui sono composti).

ART. 3 – ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertanto il presupposto necessario, ma non sufficiente, per il requisito di “abitazione principale” è la residenza anagrafica, ovvero l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente. Inoltre il possessore deve avere in tale immobile anche la dimora abituale. Se, in seguito a verifiche d'ufficio o a dichiarazioni dell'interessato, risulta che lo stesso non ha di fatto la dimora abituale (indipendentemente dalla residenza), ai fini IMP perde il requisito di “abitazione principale”.
2. I coniugi, in base all'art. 143 del Codice civile che prevede l'obbligo di coabitazione, si considerano residenti e dimoranti nello stesso immobile scelto come casa coniugale.

Con l'unica eccezione, da comprovare a carico degli interessati, della presenza di una situazione di separazione o divorzio od in generale di un atto emesso dal giudice che attesti ufficialmente la cessazione della convivenza, ai fini IMP non possono essere considerate entrambe come abitazioni principali due immobili diversi, siti sullo stesso territorio comunale, presso i quali i coniugi dichiarano di essere rispettivamente residenti. In tal caso, i coniugi devono dichiarare quale dei due immobili è l'abitazione coniugale, affinché solo quest'ultima venga considerata abitazione principale. In mancanza di tale dichiarazione, entrambi saranno considerati non abitazioni principali.

3. Nel caso di due unità immobiliari contigue, fisicamente unite ma accatastate con due subalterni diversi, solo uno di tali subalterni, a scelta del dichiarante, può essere considerato abitazione principale, mentre l'altro sarà soggetto all'aliquota base e non beneficerà delle detrazioni. L'applicazione dell'imposta in modo omogeneo ad entrambi i subalterni, considerati fiscalmente come unica unità, può avvenire solo in seguito (e a far data) alla fusione catastale degli stessi. In alternativa, l'applicazione omogenea può avvenire solo se i subalterni, pur rimanendo distinti, vengono espressamente dichiarati dal catasto uniti/collegati fisicamente (anche se non catastalmente) e tale situazione deve risultare nella visura.

ART. 4 – PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per “per pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Entro tale limite il contribuente ha facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.
2. Rientrano nel limite massimo delle tre pertinenze anche quelle che risultano iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale. In particolare se una o più pertinenze (anche della stessa categoria) sono già accatastate insieme all'abitazione (ovvero hanno lo stesso identificativo catastale di quest'ultima), il contribuente potrà considerare come pertinenze ulteriori quelle autonomamente classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (purché diverse) fino ad arrivare al limite massimo di tre comprendendo, in tale limite, le pertinenze già incluse nell'abitazione principale.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con propria apposita deliberazione, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
5. Il Comune, quando attribuisce ai terreni la natura di area fabbricabile, ne dà comunicazione ai proprietari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte dei contribuenti.
6. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

ART. 6 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

2. L'eventuale maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a 26 anni, si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente nell'immobile oggetto della disposizione di favore del presente articolo.

ART. 7 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. L'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011, compete ~~anche per quelli non se~~ destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
3. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
4. Per i fabbricati dichiarati inagibili, e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, l'interessato ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In quest'ultimo caso l'Ufficio Tecnico potrà effettuare apposito sopralluogo nell'immobile per verificare quanto dichiarato. Ai fini dell'agevolazione di cui al presente comma, per inagibile (e di conseguenza inabilitabile) si intende un fabbricato che ha le seguenti caratteristiche di fatiscenza sopravvenute, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria:
 - a) Le condizioni di degrado sono tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - b) La Mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
 - c) Requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli artt. 3.4.4., 3.4.7. e 3.4.8 del Regolamento Locale di Igiene Tipo;
 - d) La presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori del 70% di quelli previsti agli artt. 3.4.11. e seguenti del Regolamento Locale di Igiene Tipo;
 - e) La mancata disponibilità di servizi igienici;
 - f) La mancata disponibilità di acqua potabile;

g) La mancata disponibilità di servizio cucina;

Un alloggio dichiarato inagibile deve essere sgomberato e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

5. Ulteriori esenzioni e/o agevolazioni sono consentite solo se espressamente previste dalla normativa nazionale.

ART. 8 - VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato secondo la rateizzazione e gli strumenti di pagamento stabiliti dalla normativa nazionale di riferimento.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00 onnicomprensivi di interessi e/o sanzioni.
3. I versamenti dell'IMP eseguiti da un contitolare del diritto di proprietà e/o di altro diritto reale, sono considerati regolarmente eseguiti, per la stessa annualità, anche per conto degli altri contitolari sempre che coloro che hanno effettuato tale versamento si impegnino a non richiedere il rimborso dell'imposta versata per gli altri soggetti fiscali titolari del medesimo immobile; sarà analogamente considerato valido il versamento da parte del proprietario anziché dal titolare di altri diritti sull'immobile e viceversa. In ogni caso colui che effettua il pagamento dovrà mantenere inalterate le singole situazioni tributarie dei soggetti sostituiti.
4. Ai cittadini italiani residenti all'estero non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, conv. In L. 24 marzo 1993, n. 75. Pertanto gli stessi devono versare l'imposta secondo le scadenze che le disposizioni generali fissano per i contribuenti residenti in Italia, ferme restando le modalità di versamento già utilizzate per l'ICI, ovvero il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c ed il bonifico bancario.

ART. 9 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al regolamento generale delle entrate comunali.

ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune potrà decidere di riscuotere (liquidazione, accertamento e riscossione) l'IMP in tutte le forme ammesse dalla legge, compresa la riscossione in proprio dell'Ente in ottemperanza all'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
2. Il Comune sceglierà la forma di gestione e riscossione più idonea per realizzare l'interesse pubblico e che meglio risponderà ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Ogni eventuale disposizione normativa nazionale vigente o emanata successivamente all'approvazione del presente regolamento prevarrà su quest'ultimo in caso di discordanza.
3. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2012.